

## IN QUESTO NUMERO

- Autorità anticorruzione: modalità operative per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità.
- Ministero dell'Interno: Indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
- Ministero dell'Interno contributi spettante per i servizi gestiti in forma associata.
- Agenzia delle Entrate: Risposta a quesiti in materia di dichiarazioni dei redditi, detrazioni e deduzioni, alternative IMU - IRPEF - Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014.
- Mef: on line lo strumento di simulazione per stimare gli effetti dell'applicazione di aliquote, esenzioni e detrazioni della TASI.
- INPS: Disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie - Messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014.
- MEF: Determinazione delle condizioni massime per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.
- Consiglio dei Ministri: approvato un decreto legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Autorità anticorruzione: modalità operative per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità .

A seguito dell'insediamento del nuovo Presidente, l'Autorità anti corruzione rende note le modalità operative per lo svolgimento delle attività istituzionali relative a richieste di pareri, quesiti, segnalazioni ed esposti.

Pareri per la nomina degli oiv:

L'Autorità formulerà i pareri sulla costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) di cui all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009, dando la priorità alle richieste già istruite.

Attività consultiva e di vigilanza:

a) risposte a quesiti:

Per quanto riguarda l'attività consultiva concernente i quesiti interpretativi e applicativi relativi alla disciplina vigente inviati dalle pubbliche amministrazioni, l'Autorità valuterà l'opportunità di formulare pareri ("orientamenti") di portata generale, utili ad orientare i destinatari della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e performance.

Gli orientamenti formulati costituiscono l'unico metodo di risposta ai quesiti.

I quesiti relativi alla trasparenza dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura disponibile on line all'indirizzo [www.campagnatrasparenza.it](http://www.campagnatrasparenza.it)

I quesiti in tema di anticorruzione e performance dovranno essere inviati a uno dei seguenti indirizzi: [segreteria@anticorruzione.it](mailto:segreteria@anticorruzione.it) [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

La risposta alla richiesta di informazioni da chiunque pervenuta sarà data non prima di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dei quesiti.

b) segnalazioni ed esposti:

Saranno trattate tutte le segnalazioni pervenute in materia di anticorruzione, trasparenza e performance, ma non sarà data comunicazione ai segnalanti delle iniziative intraprese.

Sarà periodicamente comunicata sul sito e tramite newsletter la sintesi delle attività svolte e dei relativi esiti in forma aggregata.

Le segnalazioni relative alla trasparenza dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura disponibile on line all'indirizzo [www.campagnatrasparenza.it](http://www.campagnatrasparenza.it)

Le segnalazioni in materia di anticorruzione e performance dovranno essere inviate all'indirizzo: [segnalazioni@anticorruzione.it](mailto:segnalazioni@anticorruzione.it)

Nel caso di segnalazioni provenienti da anonimi, si procederà all'istruttoria solo nel caso in cui i fatti segnalati siano specifici e circostanziati.

Chiunque abbia inviato segnalazioni potrà chiedere informazioni sull'esito/stato della pratica utilizzando esclusivamente l'indirizzo [info@anticorruzione.it](mailto:info@anticorruzione.it)

La risposta alla richiesta di informazioni sarà data non prima di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle segnalazioni.

Ulteriori approfondimenti su: - <http://www.anticorruzione.it>

Ministero dell'Interno: Indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali

Con comunicato del 21 maggio 2014, il Ministero dell'Interno rende noto quanto segue:

A seguito di quanto previsto dall'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, per gli erronei versamenti concernenti i tributi gli enti locali interessati danno notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, al fine delle successive regolazioni.

Considerato che, per quanto di competenza, eventuali regolazioni potranno essere predisposte dal Ministero dell'Interno esclusivamente previa validazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati segnalati dagli enti locali,

d'intesa con il citato Ministero si è convenuto che nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4 dell'art. 1 del ripetuto decreto legge n. 16 del 2014, anche ai fini di una semplificazione e razionalizzazione della procedura nonché di riduzione dei costi, l'obbligo di comunicazione da parte dell'ente locale - previsto dal citato art. 1, commi da 723 a 727, della richiamata legge 147 del 2013 - si riterrà assolto con il solo invio al Ministero dell'economia e delle finanze che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell'interno.

Ministero dell'Interno contributi spettante per i servizi gestiti in forma associata.

Con comunicato del 23 maggio 2014 il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione il decreto del 15 maggio 2014 che approva i modelli dei certificati per l'anno 2014, per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.

In attesa della pubblicazione il Ministero rende disponibile la modulistica da utilizzare all'indirizzo <http://finanzalocale.interno.it/circ/de-c4-07all.pdf>

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere all'Ufficio Sportello Unioni della Direzione Centrale della Finanza

Locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 settembre 2014 (fa fede il timbro postale).

Agenzia delle Entrate: Risposta a quesiti in materia di dichiarazioni dei redditi , detrazioni e deduzioni, alternative IMU - IRPEF - Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014

Con la circolare n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate risponde ai principali quesiti posti dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2014 riguardanti, tra l'altro, gli oneri deducibili e detraibili, nonché il rapporto tra Imu e Irpef.

In relazione quest'ultimo aspetto l'Agenzia chiarisce la nozione di abitazione principale rilevante nel caso di Immobili situati nel medesimo comune dell'abitazione principale.

A seguito delle modifiche l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 è previsto che l'IMU sostituisca, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (fabbricati non locati e terreni non affittati, per la componente dominicale) "fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo."

Quest'ultima disposizione stabilisce che "... il reddito degli immobili ad uso

abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento."

In merito all'applicazione delle disposizioni richiamate, il Dipartimento delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per la definizione dell'abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell'ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR. Ciò in quanto occorre considerare che la disposizione che prevede la tassazione del 50% del reddito dell'immobile riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF e che, pertanto, appare coerente con tale premessa fare riferimento alle regole IRPEF.

Si ricorda che per abitazione principale in base all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR "si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata

all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Si precisa che la disposizione in esame si applica anche nell'ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possieda, nello stesso comune, un'altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Mef: on line lo strumento di simulazione per stimare gli effetti dell'applicazione di aliquote, esenzioni e detrazioni della TASI

Il Dipartimento delle Finanze informa tutti i Comuni italiani che è disponibile nell'area loro riservata sul portale del Federalismo fiscale uno strumento di simulazione per il calcolo della TASI, che supporterà gli enti nella fase di definizione delle aliquote e di eventuali agevolazioni stimandone il relativo effetto sul gettito.

La simulazione si basa sulla banca dati immobiliare integrata relativa al 2012, costituita dai dati catastali al 31/12/2012 abbinati con le informazioni utili estratte dalle dichiarazioni Irpef per l'anno d'imposta del 2012, i versamenti IMU ed i contratti di locazione registrati.

E' possibile con il Simulatore effettuare analisi distinte per le abitazioni principali e gli altri immobili oggetto dell'imposizione, tenendo conto della differente normativa applicabile. Al momento è disponibile solo la funzione relativa all'abitazione principale, entro pochi giorni verrà attivata anche la funzione riguardante gli altri immobili.

Per la stima relativa alle abitazioni principali, il Simulatore consente di impostare aliquota e detrazioni (detrazione base, per figli e per figli disabili) con la possibilità di

differenziare per:

- categoria catastale dell'immobile
- fascia di reddito imponibile del proprietario oppure per fascia di rendita dell'immobile.

Ulteriori elementi informativi per il Comune, disponibili nel Simulatore, sono costituiti dalla banca dati dei versamenti IMU per gli anni 2012 e 2013 e dalla stima del gettito IMU ad aliquota di base predisposta dal Dipartimento delle Finanze.

Lo strumento è disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale  
[www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

**INPS: Disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie - Messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014**

Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all'articolo 2, comma 3 ha previsto che: "Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165....".

Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. (quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 del più volte citato articolo 2 del DL 95/2012, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all'istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziarie; per l'individuazione delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di personale e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente messaggio si rimanda a quanto previsto nella citata Circolare.

Con il messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014 vengono fornite le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti pensionistici, da attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all'entrata in vigore del

D.L. 201/2001 convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o soprannumerarietà, individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non ricomprese nel DL 95/2012.

Il documento è reperibile su:  
<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204834%20del%2021-05-2014.htm&Accessibile=yes>

MEF: Determinazione delle condizioni massime per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 19 maggio 2014 concernente la determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

Consiglio dei Ministri: approvato un decreto legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2014, ha approvato un decreto legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della

cultura e il rilancio del turismo.

Il provvedimento contiene tra l'altro misure per favorire il mecenatismo culturale (ArtBonus):

Le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici o per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici possono beneficiare di un credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti senza scopo di lucro nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per questi ultimi, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap.